

Sentenza N. 10315/M
 Spediz. n. 9/11/11
 Depositata il 15 NOV 2011
 Mg. N. 9232/11
 C. N. 0113/11
 Rep. N. 0113/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino - Sez. III Civile

dr.ssa CATERINA FALCHI

ha pronunciato la seguente

ESENTE DA IMPOSTE
DI BOLLO E DIRITTI
ART 48 LG 374/91

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 4232 del Ruolo Generale 2011, avente per oggetto risarcimento danni da circolazione stradale, promossa da:

V. a.c., di S. Vittoria & C., in persona del legale rappresentante pro tempore S. Vittoria, corrente in Torino, Via F. n. 70/3, con elezione di domicilio in Torino, Corso Siccardi n. 9 presso lo studio dell'Avv. Riccardo Romano che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

- parte attrice -

contro

ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano, elettivamente domiciliata in Torino, Via , presso lo studio degli Avv.ti Salvatore Z. e Francesco Z. che la rappresentano e difendono per delega in atti

- parte convenuta -

M. LUCIANO MICHELE, residente in Torino, Via Mo: ro n.
DE A CINZIA, residente in Torino, Via Ar n.

- altri convenuti contumaci -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: "Contrariis reiectis, dato atto che l'attrice agisce in giudizio quale cessionaria del credito vantato dal Sig. M. Fabio limitatamente al noleggio di autovettura sostitutiva di quella incidentata a seguito del sinistro per cui è causa, dato atto che la notifica della citazione in giudizio vale altresì quale notifica della detta cessione di credito agli effetti dell'art. 1264 CC, previa

ammissione, se del caso, dei capi di prova per interrogatorio e testi dedotti in atti, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità della Sig.ra De a Cinzia nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, voglia il Giudice adito – ex artt. 144,145,148 C.d.A. - dichiarare tenuti e conseguentemente condannare in solido i convenuti al risarcimento – a favore dell'attrice – dei danni ed oneri accessori limitatamente al noleggio di autovettura sostitutiva di quella incidentata a seguito del sinistro de quo; danni che allo stato si indicano nella loro totalità in € 964,29 comprensivi di € 702,00 per noleggio di autovettura sostitutiva di quella sinistrata e di € 262,29 – oltre gli accessori di legge – per le spese legali relative all'assistenza prestata a favore dell'esponente nella fase stragiudiziale o altra somma veriore che il Giudice di Pace III.mo riterrà legittimo ed equo liquidare a seguito dell'espletanda istruttoria e degli accertamenti tecnici. Con gli interessi e rivalutazione monetaria da fatto. Il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice adito. Col favore delle spese, diritti ed onorari e di quelli successivi alla sentenza – di cui si chiede la distrazione – oltre CPA e IVA come di legge”.

Per la Axa Ass.ni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Torino Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare Dichiarare improponibile e/o inammissibile la domanda. Nel merito respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Con il favore degli onorari e delle spese del presente giudizio, oltre quelle successive occorrente”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 25.11.2010, la Vige Snc, in qualità di cessionaria del credito vantato da Mi Fabio, ha evocato in giudizio la Ass.ni Spa, M Luciano Michele e De Cinzia, chiedendone la condanna solidale al pagamento della somma di € 964,29, di cui € 702,00 per il noleggio di auto sostitutiva e di € 262,29, oltre accessori di legge, per le spese di assistenza legale stragiudiziale, deducendo:

- che il giorno 11.06.2010, verso le ore 20,00, in Torino, l'autovettura Honda tg. DC421 di M Fabio percorreva Corso Giulio Cesare, quando giunta all'incrocio di via Oxilia, veniva tamponata dal veicolo Fiat Marengo tg.

AW820 assicurato con A Ass.ni, di proprietà di M o Luciano Michele e condotto da De) Cinzia che sopraggiungeva da tergo senza rispettare la distanza di sicurezza, sospingendo l'autovettura Honda contro il veicolo BMW tg. CX53C che la precedeva, come da modulo CAI prodotto;

- che a seguito del sinistro l'autovettura Honda subiva un danno per le cui riparazioni si rendeva necessario un fermo tecnico di giorni 9, come da preventivo Carrozzeria Lo di € 14.953,73 del 6.07.2010 con 72,81 ore di manodopera;

- che per sopperire all'indisponibilità del veicolo sinistrato durante il tempo delle riparazioni, protrattesi per 9 giorni, M Fabio doveva noleggiare un veicolo sostitutivo per svolgere la propria attività di pasticciere, sostenendo una spesa di € 702,00, come da fattura in data 14.07.2010 della V) snc;

- che il Mic cedeva alla Vi) snc il credito vantato nei confronti delle parti convenute sottoscrivendo il contratto di cessione di credito prodotto in causa;

- che per l'attività di assistenza legale nella fase stragiudiziale e per le spese sostenute veniva emessa nota pro forma di € 262,29 oltre accessori di legge.

All'udienza di prima comparizione del 09.03.2011, la A si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda: - per cessione di credito futuro che poteva essere fatto valere solo nel momento in cui veniva ad esistenza; - perché con la cessione del credito relativa alle sole spese di noleggio si veniva comunque a determinare un inammissibile frazionamento della domanda; nel merito, eccepiva l'assenza di prova della effettiva necessità del noleggio di auto sostitutiva, evidenziando altresì che la fattura inerente il noleggio recava la data del 14.7.2010, quando la riparazione dell'autovettura non era ancora stata effettuata, e che il tempo necessario per le riparazioni - peraltro antieconomiche - era comunque di giorni 7, come da perizia prodotta, e non di giorni 9 come richiesti da parte attrice; eccepiva infine che parte attrice non aveva fornito la prova dell'esborso della somma richiesta per spese di assistenza stragiudiziale.

Nessuno compariva per i convenuti M o Luciano Michele e De) Cinzia.

Accertata la ritualità della notifica dell'atto di citazione, la De i veniva dichiarata contumace. Quanto al convenuto Mi , il legale di parte attrice si riservava di produrre la cartolina attestante l'avvenuta regolare notifica dell'atto introduttivo. La causa veniva quindi rinviata per tale produzione e per la precisazione delle conclusioni sulle eccezioni pregiudiziali e sul merito. All'udienza del 11.05.2011, non essendo ancora pervenuta la cartolina, parte attrice veniva autorizzata a rinnovare la notifica dell'atto di citazione al convenuto Mi . Infine, all'udienza del 5.10.2011, veniva accertata la regolare instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del convenuto Mi il quale va pertanto dichiarato contumace. Nella stessa occasione parte attrice formulava istanze di prova per interrogatorio e testi deducendo che i costi di riparazione del veicolo del Mi erano stati risarciti in via stragiudiziale dalla convenuta A. La A contestava le deduzioni attoree in quanto tardive, irrilevanti e generiche, e si opponeva al capo di prova relativo a circostanza documentale. La causa, ritenuta documentale, veniva rinviata al 4.11.2011 per la precisazione delle conclusioni, con autorizzazione al deposito di note difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa, di valore non eccedente "millecento euro", va decisa secondo equità, cosiddetta "necessaria", ai sensi dell'art. 113 comma 2° c.p.c., che non contraddice l'applicazione dei principi di diritto ed il rispetto dei principi informativi della materia, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 206/2004.

L'azione è proponibile avendo parte attrice prodotto copia della preventiva richiesta risarcitoria della voce di danno relativa al noleggio di auto sostitutiva, redatta secondo le modalità ed i contenuti previsti dagli artt. 145 - 148 CdA, inviata con lettera raccomandata A/R del 20.07.2010 alla Compagnia convenuta (v. doc. 1 di attrice).

Sull'eccezione di improponibilità e/o inammissibilità della domanda

Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di improponibilità e/o inammissibilità della domanda per cessione di un credito futuro e per

frazionamento del credito, sollevata dalla convenuta Axa Ass.ni.

L'eccezione è infondata nelle motivazioni.

1. Quanto all'eccepita inefficacia della cessione di un credito semplicemente sperato e quindi futuro, va al riguardo evidenziato che il credito derivante da sinistro stradale è attuale e non futuro, poiché il credito risarcitorio appartiene al patrimonio del danneggiato dal momento in cui si è verificato il fatto illecito del sinistro. L'accertamento della misura del danno in un momento successivo non rende il diritto un diritto futuro, e non incide quindi sulla sua esistenza e sulla validità del contratto che ne prevede la cessione a soggetto terzo. Di conseguenza in caso di cessione del credito, legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto è esclusivamente il cessionario, poiché egli è titolare del diritto di credito, già all'atto dell'incontro del consenso delle parti. La possibilità che il debito *ex delicto* non sia riconosciuto in giudizio non incide sugli effetti della cessione, perché questa forma di invalidità opera in tema di garanzia che il cedente può prestare e si traduce nell'obbligo di quest'ultimo di risarcire il danno al cessionario"(Cfr. Cassazione civile, sez.III, 5 nov 2004, n.21192).

Quindi, al momento di sottoscrivere il contratto di cessione, il credito da fatto illecito è perfettamente esistente, e la cessione è senza dubbio valida. Né influisce la circostanza che la richiesta sia contestata nell'importo o nella fondatezza (se, ad esempio, la controparte rifiuta di ammettere la propria responsabilità nel sinistro): infatti sempre la Corte di Cassazione ha stabilito che anche il credito cosiddetto "litigioso" è cedibile (Cass. Civ. 24 maggio 2001, n. 7083).

Del resto, non appare sostenibile la tesi di chi vorrebbe riservare l'azione risarcitoria al solo "danneggiato" e non anche ai suoi "aventi causa", soggetti che non hanno subito direttamente il danno, ma sono subentrati nella posizione del danneggiato rilevando il credito con un contratto di cessione.

Nel nostro ordinamento vige il principio della libera cedibilità dei crediti (affermato dall'art. 1260 c.c.), e laddove il legislatore intende derogare a

questo principio, stabilendo la non cedibilità di crediti di qualche genere, lo fa menzionando espressamente la deroga.

Ne consegue che anche un credito nascente da risarcimento del danno da sinistro stradale è certamente cedibile, ai sensi dell'art. 1260 c.c., non trattandosi di credito a carattere strettamente personale né di cessione espressamente vietata dalla legge, ed è certamente possibile, alla luce dell'art. 1198 c.c., che venga ceduto un credito in luogo dell'adempimento.

Tale cessione si è perfezionata per effetto del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario (v. sub doc. 4 di attrice, contratto di cessione di credito sottoscritto in data 14.07.2010 da M Fabio, a favore della Vi Snc, per il credito vantato nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro, per il recupero del credito inerente le spese di noleggio di auto sostitutiva sostenute in seguito al sinistro del 11.06.2010), senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto (cfr. Cass. 6.7.1973 n. 1928; v. anche Cass. 15.12.1987 n. 9295), ed è divenuta efficace nei confronti del debitore ceduto (ai sensi dell'art. 1264 c.c.) quando gli è stata notificata in allegato alla richiesta risarcitoria (v. doc. 1 di attrice) o al più tardi con la notifica dell'atto di citazione, potendo la notifica della cessione avvenire anche con l'atto di citazione introduttivo del giudizio con il quale si chiede l'adempimento dell'obbligazione ceduta od anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. 12.5.1990 n. 4077; n.14610/2004).

2. Quanto all'eccezione di indebito frazionamento della domanda per cessione del solo danno da noleggio, si impongono le seguenti considerazioni.

E'pur vero che nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice si è limitata ad allegare all'atto di citazione un mero preventivo di riparazioni della Carrozzeria Lo di € 14.953,73 con 72,81 ore di manodopera, e solo all'udienza del 5.10.2011 ha dichiarato che il danno per le riparazioni del veicolo Honda era stato risarcito in via stragiudiziale dalla compagnia convenuta, precisando che le riparazioni erano state eseguite dalla predetta Carrozzeria, ma non specificando il relativo costo e le ore di manodopera effettivamente impiegate e formulando su

www.unarca.it

circostanza documentale una generica e inammissibile istanza di prova per interpellato e testi (v verbale di udienza 5.10.2011).

Ma è altrettanto vero che la compagnia convenuta, nel proprio atto introduttivo, ha eccepito strumentalmente il frazionamento della domanda per inammissibile cessione del solo credito da noleggio, non riconoscendo, contrariamente ad affermazioni di parte attrice ed alle risultanze emerse in corso di causa, che il risarcimento del danno materiale era stato già corrisposto dalla stessa Axa Ass.ni nella fase stragiudiziale. Del resto, parte attrice non avrebbe avuto alcun interesse ad affermare, in modo difforme dal vero, che la Axa aveva già risarcito il danno principale.

Ad ogni buon conto, dalla relazione di perizia dello studio Ceriali (v. doc. 2 di A), si desume:

- che "i gravi danni subiti dalla parte post. del mezzo confermano la successione urti";
- che rispetto al valore Eurotax (8.000 - 9.500) erano antieconomiche le riparazioni del veicolo Honda stimate pari a € 11.529,11 (con n. 52,62 ore di manodopera);
- che il riparatore ha eseguito le riparazioni utilizzando pezzi di recupero ed ha emesso ricevuta fiscale di € 12.500,00 con costo orario di manodopera di € 45 + iva rispetto ai 35 + iva della perizia.

Tenuto, quindi, conto che la perizia Ceriali redatta per conto della A , senza alcuna riserva sulla compatibilità dei danni, sostanzialmente forniva parere favorevole alla liquidazione stragiudiziale del danno materiale; tenuto, altresì, conto che vertendosi in ipotesi di sinistro con più di due veicoli, i danni dovevano essere necessariamente risarciti dalla A , compagnia del veicolo antagonista, non essendo contestata la responsabilità esclusiva del sinistro a carico del veicolo garantito e neppure la riconducibilità dei danni materiali all'evento; tutto ciò considerato, le argomentazioni e citazioni giurisprudenziali della A a sulla parcellizzazione della domanda risultano solo pretestuose e fuorvianti.

www.unarca.it

Per quanto premesso, può, dunque, affermarsi che, nel caso di specie, non si tratta di una pluralità di domande giudiziali originate dal medesimo credito - al pari delle sentenze citate dalla A. Ass.ni - tali da determinare una ingiustificata parcellizzazione del contenuto dell'obbligazione risarcitoria originata dal fatto illecito del sinistro, bensì di domanda di integrazione del risarcimento del danno già corrisposto dalla compagnia convenuta, essendo irrilevante che il cessionario del credito da noleggio sia soggetto diverso dal cessionario del credito per le riparazioni.

La responsabilità del sinistro

Nel merito, non risulta contestato l'accadimento del sinistro con le modalità e conseguenze dedotte da parte attrice, come descritte nel prodotto modulo CAI a firme congiunte (v. doc. 2 attrice). Risulta, quindi, acclarata la responsabilità del sinistro a carico esclusivo di De a Cinzia per mancata osservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede, in violazione dell'art. 149 CdS.

Il danno per il noleggio di veicolo sostitutivo

Non avendo parte attrice prodotto la ricevuta fiscale menzionata nella perizia Ceriali, l'unico valido punto di riferimento, per determinare la durata del c.d. "fermo tecnico", quale tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle riparazioni, è rappresentato dalla perizia Ceriali, redatta per conto della A Ass.ni, in cui si prevedono 52,62 ore di manodopera corrispondenti a 7 giorni di fermo tecnico (v. doc. 3 attrice).

Quanto alla necessità del noleggio, parte attrice ha dedotto che "il signor M. Fabio ha dovuto noleggiare la vettura sostitutiva Fiat Grande Punto tg. CZ268 per svolgere la propria attività di pasticcere".

L'esistenza del danno da fermo tecnico può essere ritenuta provata nell'"an", per il fatto che dal sinistro siano derivati danni di carrozzeria causati dal comportamento di terzi, la cui avvenuta riparazione ha determinato un danno da "sosta forzata" del veicolo, per l'impossibilità da parte del proprietario di utilizzare la vettura durante il periodo di esecuzione dei lavori. L'ammontare del

danno da fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dall'uso effettivo cui il veicolo era destinato ed indipendentemente da una prova specifica in ordine alla quantificazione del danno subito, in quanto, anche durante la sosta, questi è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo (tassa di circolazione, premio di assicurazione) che è, anche, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore (cfr. Cass. n. 23916/2006; Cass. n. 1688/2010).

Nella specie, la prova specifica in ordine all'ammontare del danno subito da M. Fabio è costituita dal costo per il noleggio di auto sostitutiva, quale conseguenza immediata e diretta, ex art. 1223 c.c., dell'indisponibilità del mezzo - utilizzato dal danneggiato per la propria attività lavorativa - che il danneggiato ha richiesto alla V. Snc (v. lettera di noleggio in data 12.06.2010 sub. doc. 6 di attrice), documentato con la fattura emessa dalla Vige Snc in data 14.07.2010 (v. sub. doc. 3 di attrice), il cui ammontare, debitamente parametrato al "fermo tecnico" desunto dalla perizia Ceriali, va ridotto all'importo di € 546,00 (€ 65,00 + IVA al giorno x 7 giorni di noleggio).

Si ritiene, infine, infondata e irrilevante la supposta non corrispondenza della data di emissione della fattura di noleggio (14.07.2010) con la data (incerta) di esecuzione delle riparazioni, non potendosi dubitare della effettiva riparazione del veicolo (attinente all'an del fermo tecnico), dal momento che nella perizia Ceriali (con assunzione di incarico il 1.7.2010, consegnata il 26.10.2010) si dà comunque atto che le riparazioni erano state eseguite, e tenuto altresì conto che l'ammontare dei giorni di noleggio liquidabili è solo quello corrispondente al numero di giorni strettamente necessari per il ripristino.

Le spese legali stragiudiziali

Quanto alla domanda relativa alle spese legali maturate nella fase stragiudiziale, va riconosciuto che "Anche le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.)" (v. Cass. S.U. n. 26973/2008), purché "la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al

risarcimento" (v. Cass. n. 997/2010, in relazione all'assistenza prestata da uno studio di infortunistica).

Dal che consegue che, una volta riconosciuto il principio della risarcibilità delle spese stragiudiziali, va esaminato il quantum richiesto dall'attrice a tale titolo, in relazione all'effettivo svolgimento dell'attività professionale stragiudiziale, al fine di valutare se tali spese trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali oppure se possano formare oggetto di domanda di risarcimento a titolo di danno emergente nei confronti dell'altra parte, purchè siano necessarie o giustificate, potendo il giudice escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue (cfr. Cass. n. 14594/5005; Cass. 9400/2009).

L'effettivo svolgimento di una certa attività stragiudiziale professionale. Vista l'allegazione di mera proposta di parcella dell'avv. Romano di € 262,29, oltre oneri di legge; tenuto, altresì, conto che parte dell'attività svolta in sede stragiudiziale (posizione e archivio, studio della controversia, consultazione cliente) viene in parte trasfusa e/o forma poi oggetto di autonome voci nella liquidazione delle spese giudiziali, si ritiene di liquidare forfettariamente la somma di € 250,00 onnicomprensiva da qualificarsi quale voce di danno sopportata dall'attrice.

I danni complessivamente accertati sono, pertanto, pari a € 796,00 (546,00 + 250,00), con riferimento all'epoca del sinistro, importo unitario e omogeneo sul quale vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro al pagamento.

Le spese di causa

Le spese del giudizio sostenute da parte attrice seguono la soccombenza di parti convenute. Liquidazione come da dispositivo, tenuto conto della somma attribuita e delle attività svolte, con distrazione a favore dell'avv. Romano, antistatario, ex art. 93 c.p.c..

La sentenza è provvisoriamente esecutiva a norma dell' art. 282 c.p.c.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, secondo equità ex art. 113, comma 2° c.p.c., respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

- dichiara tenuti in solido e condanna A: Ass.ni S.p.A., M. Luciano Michele e De. Cinzia a pagare alla Vi Snc la somma di € 796,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 11.06.2010 al pagamento;
- dichiara, altresì, tenute in solido e condanna le parti convenute al pagamento a favore di parte attrice delle spese di causa che liquida nel complessivo importo di € 1.299,00 (di cui € 33,00 per esposti, € 636,00 per diritti e € 630,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA di legge e successive occorrenze, con distrazione a favore del legale antistatario.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Torino, il 12 novembre 2011

PARASILITI PROVENZA Di Andrea
CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE

dr.ssa Caterina Falchi

Caterina Falchi



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, il 15 NOV 2011
PARASILITI PROVENZA Di Andrea
CANCELLIERE